

CAMERA DEI DEPUTATI

N 2390

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RUBINO, ARMELLIN, BERNARDI GUIDO, BOFFARDI, BRICCOLA, BROCCA, CACCIA, CATTANEI, CAPPELLI, CERIONI, CORÀ, FIORI PUBLIO, GARAVAGLIA, LA LOGGIA, LA ROCCA, MORA, MORAZZONI, PAVONE, PERONE, PICANO, QUARENGHI, RUSSO GIUSEPPE, SANESE, SILVESTRI, SINESIO, STEGAGNINI. ZANFORLIN, ZARRO, ZOPPI, ZURLO

Presentata il 24 febbraio 1981

Modifiche alla legge 3 aprile 1979, n 95, e successive modificazioni, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il complesso normativo approvato per fronteggiare le crisi precarie e sostenere il patrimonio produttivo dei grandi gruppi imprenditoriali ha ormai alle spalle un minimo di concreta esperienza che ha posto in luce alcuni problemi applicativi cui occorre dedicare attenzione, onde ottenere dalla legge il massimo di efficacia e quindi di realizzazione positiva delle sue stesse finalità

Senza volere considerare esaustivo lo elenco, i temi sui quali sembra opportuna una ulteriore ponderazione in sede legislativa appaiono i seguenti

1) tempestività del meccanismo di avvio,

2) individuazione dei presupposti necessari per autorizzare la continuazione dell'attività imprenditoriale,

3) puntualizzazione sui rapporti sistematici con le procedure concorsuali ordinarie,

4) posizione di possibili collaboratori del commissario

Quanto al primo problema è evidente che almeno fino a questo momento l'amministrazione straordinaria è intervenuta a seguito di prolungati stati di crisi che si appalesano e si aggravano nel corso di procedure giudiziarie prefallimentari. Ciò rende spesso l'intervento intempestivo

e molto più difficoltosa, lenta e costosa la ripresa aziendale con palese compromissione di essenziali finalità, anche occupazionali, proprie della *ratio legis*. Pertanto risulta utile puntualizzare la possibile immediatezza degli interventi della pubblica amministrazione nei sensi indicati all'articolo 1 che reca anche contributi chiarificatori in punto di riparto di attribuzioni.

Passando poi a considerare il secondo degli argomenti elencati, si precisa che mentre il provvedimento di ammissione all'amministrazione straordinaria si configura in termini di attività vincolata per la rigida definizione legale dei requisiti, non altrettanto si realizza per l'autorizzazione alla continuazione dell'impresa che è decisione ad elevato contenuto discrezionale sollecitante indagini e acquisizioni preventive di ordine istruttorio che vanno compiute — ancorché in tempi definiti — dal commissario.

Al riguardo appare quindi vantaggiosa e opportuna una breve fase di mera sopravvivenza durante la quale maturi il convincimento sulla opportunità della continuazione che resterebbe, diversamente, un provvedimento sempre privo di adeguata motivazione e quindi esposto alla sanzione dell'annullamento.

Questo tema introduce immediatamente il successivo riguardante i rapporti sistematici con le procedure concorsuali ordinarie. Al riguardo il meccanismo di relazione precedentemente scelto, elegge a modello quello proprio della liquidazione coatta amministrativa mediante richiami espressi agli articoli 195 e 237 della legge fallimentare. Per altro tale scelta, se appare valida e razionale per le imprese ove la continuità sia esclusa e per le quali

sussistano motivati interessi pubblici idonei a far promuovere la liquidazione coatta in luogo del fallimento, non presenta invece fondamento logico e produce storture fuorvianti per le imprese che devono continuare, per queste il modello più coerente è certamente quello dell'amministrazione controllata. Le modifiche che al riguardo si propongono giovano anche ad allontanare sospetti di incostituzionalità riguardo alla sottrazione di alcune imprese alle regole ordinarie sulla decozione imprenditoriale. Infine sembrano da suggerirsi modifiche di lieve entità tra le quali in particolare

a) quella della possibile nomina di un subcommissario quando il gruppo si componga di oltre dieci società o imprese, con poteri per alcune di esse o per settori di atti da precisarsi nel decreto di nomina,

b) l'opportunità di chiarire che i soggetti considerati nell'articolo 3 sono tutte le imprese che versino in una delle condizioni indicate nelle lettere a), b), c) e d) dello stesso articolo al fine di non privilegiare posizioni individuali che potrebbero addirittura prefabbricarsi. In proposito è particolarmente illuminante una recente decisione della Corte d'appello di Roma,

c) la necessità di ricomprendere tra le posizioni comuni a tutti i creditori anche gli istituti di credito fondiario per la loro massiccia presenza nel settore delle imprese edili,

d) la legittimazione delle imprese autorizzate a continuare l'esercizio, a concorrere alle gare indette dallo Stato e dagli enti pubblici.

PROPOSTA DI LEGGE

ART 1

L'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e interpretato dalla legge 13 agosto 1980, n. 445, e sostituito dal seguente

« Le imprese di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge fallimentare approvata con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono soggette a procedura di amministrazione straordinaria qualora abbiano un'esposizione debitoria verso istituti o aziende di credito o istituti di previdenza e di assistenza sociale superiore a cinque volte il capitale versato ed esistente secondo l'ultimo bilancio approvato, nonché a venti miliardi di lire di cui almeno uno per finanziamenti agevolati o contratti con la garanzia dello Stato o di enti pubblici

Quest'ultimo requisito si ritiene esistente anche per le società che controllano da almeno un anno altre società cui siano stati erogati i finanziamenti agevolati o garantiti. Quando sia stato giudiziarimente accertato ai sensi dell'articolo 5 della legge fallimentare, d'ufficio o per iniziativa dei soggetti di cui all'articolo 6 della legge stessa, lo stato di insolvenza dell'impresa, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, la procedura di amministrazione straordinaria

Nei casi urgenti il Ministro, accertata la sussistenza dei requisiti di cui al primo comma e assunto il medesimo concerto, dispone con decreto la procedura di amministrazione straordinaria promuovendo contestualmente presso la competente autorità giudiziaria la declaratoria di stato di insolvenza. È considerata in ogni caso insolvente l'impresa che abbia omissso per tre mesi il pagamento delle retribuzioni dei propri dipendenti

Il decreto di ammissione all'amministrazione straordinaria comporta l'esclusione del fallimento

ART 2

La procedura si attua ad opera di uno o di tre commissari sotto la vigilanza del Ministro dell'industria, commercio e artigianato. La revoca del commissario è disposta su conforme parere del Comitato dei ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI). Il commissario è assistito da un Comitato di sorveglianza di cui debbono far parte, a seconda che sia composto da tre o da cinque membri — uno o due rappresentanti dei creditori chirografari — scelti tra persone esperte nel ramo di attività esercitata dall'impresa.

ART 3

Entro tre mesi dalla nomina il commissario presenta al Ministro dell'industria, commercio e artigianato una relazione sulle condizioni finanziarie, lo stato generale e le prospettive produttive dell'impresa e formula una propria proposta sulla continuazione dell'esercizio dell'impresa stessa.

Sulla relazione e sulla proposta esprime il proprio parere il Comitato di sorveglianza.

Il Ministro, assunti ove del caso ulteriori elementi di giudizio, con motivato provvedimento autorizza la continuazione dell'esercizio dell'impresa per un periodo non superiore ad anni due. Nel caso che la continuazione non venga consentita, ma sussistano rilevanti interessi pubblici, il Ministro dichiara lo stato di liquidazione coatta amministrativa disciplinata dagli articoli 195 e seguenti e dall'articolo 237 della legge fallimentare.

Nel caso che non sussistano gli interessi pubblici abilitanti alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, il Ministro dell'industria, commercio e artigianato provvede alla revoca del provvedi-

mento di amministrazione straordinaria. Per effetto del decreto autorizzante la continuazione di esercizio dell'impresa si applica l'articolo 236 della legge fallimentare. Con successivi decreti l'autorizzazione alla continuazione dell'impresa può essere erogata per un massimo di un altro anno su conforme parere del CIPI, ovvero revocata, previo parere del Comitato di sorveglianza e del CIPI se manifestamente inopportuna. Le imprese autorizzate alla continuazione dell'esercizio possono concorrere alle gare promosse dall'amministrazione dello Stato e dagli enti pubblici.

ART 4

Autorizzata la continuazione dell'esercizio, il commissario predispone un programma, la cui esecuzione deve essere autorizzata dall'autorità di vigilanza su conforme parere del CIPI. Il programma deve prevedere, in quanto possibile e tenendo conto degli interessi dei creditori, un piano di risanamento coerente con gli indirizzi della politica industriale con indicazione specifica degli impianti da riattivare e di quelli da completare, nonché degli impianti o complessi aziendali da trasferire e degli eventuali nuovi assetti imprenditoriali, per quanto possibile deve essere preservata l'unità dei complessi operativi, compresi quelli da trasferire.

Sino a quando il programma non è esecutivo, gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione devono essere specificamente autorizzati dal CIPI a pena di nullità. L'autorizzazione non è necessaria per gli atti previsti nell'articolo 35 della legge fallimentare, se di valore non superiore a lire duecento milioni. Nella distribuzione di acconti ai creditori previsti dal secondo comma dell'articolo 212 della legge fallimentare, sono preferiti i lavoratori dipendenti e le imprese artigiane e industriali con non più di cento dipendenti. Il compenso del commissario è liquidato dall'autorità di vigilanza in base agli emolumenti spettanti ai presidenti degli enti pubblici economici e tenendo conto della entità della gestione.

ART 5

Nelle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 3 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, il termine società e sostituito dal termine impresa

Il terzo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, è sostituito dal seguente

« Nei confronti delle società di cui al primo comma, ancorché non sia stato accertato lo stato di insolvenza, il commissario o i commissari delle società poste in amministrazione straordinaria possono esperire l'azione revocatoria di cui all'articolo 67 della legge fallimentare, relativamente agli atti indicati ai numeri 1), 2) e 3) dello stesso articolo, posti in essere nei cinque anni anteriori alla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza della società in amministrazione straordinaria, e relativamente agli atti indicati al n. 4) e al secondo comma di detto articolo, posti in essere nei tre anni anteriori. Nell'ipotesi in cui il gruppo d'impresa in amministrazione straordinaria sia superiore a dieci ed il commissario sia unico è consentita la nomina di un subcommissario. Il Ministro dell'industria, commercio e artigianato ne definisce i poteri nel decreto di nomina »

Allo stesso articolo 3 e aggiunto, in fine, il seguente comma

« Gli istituti di credito fondiario e di credito speciale sono, rispetto alle imprese in amministrazione straordinaria, equiparati ad ogni effetto agli istituti di credito ordinari senza possibilità di valersi di singolari procedimenti di riscossione. Alla stessa regola sono sottoposte le esattorie delle imposte »